

parte sostanziale e integrante della deliberazione consiliare avente ad oggetto:

“GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI VENARIA REALE (TO) E DI RIVAROLO CANAVESE (TO) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE”

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VENARIA REALE E RIVAROLO CANAVESE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI
SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno duemilaventicinque, il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di Venaria Reale ed il Comune di Rivarolo Canavese, legalmente rappresentati rispettivamente da:

- dott. Fabio GIULIVI, nato a il, Sindaco Pro-Tempore del Comune di Venaria Reale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente suddetto – Codice Fiscale 01710650019;
- dott. Martino ZUCCO CHINA', nato a il, Sindaco Pro-Tempore del Comune di Rivarolo Canavese, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente suddetto – Codice Fiscale 01413960012;

PREMESSO:

- che il Comune di Venaria Reale ed il Comune di Rivarolo Canavese, i quali sono ricompresi nella medesima Sezione Regionale del Ministero dell'Interno – servizio gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, intendono convenzionare i loro uffici di Segreteria;
- che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata con le seguenti deliberazioni consiliari, esecutive ai sensi di legge, le quali hanno, altresì, approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 “TUEL” e ss.mm.ii.:

Deliberazione C.C. n. del del Comune di Venaria Reale,

Deliberazione C.C. n. del del Comune di Rivarolo Canavese.

VISTI:

- l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, il quale riconosce ai Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale del Ministero dell'Interno servizio gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, la facoltà di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segreteria Comunale individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- le Deliberazioni n. 150 del 29/07/1999, n. 113 del 02/05/2001 e ss.mm.ii. del Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (AGES), le quali hanno disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 “TUEL” il quale consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- l'art. 98, comma 3, del citato D.Lgs. n. 267/2000 "TUEL" il quale prevede che i Comuni possano stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ora Ministero dell'Interno.
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 21/10/2020 (20A06534), avente ad oggetto "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale e Provinciale", pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 297 del 30/11/2020, e, in particolare l'art. 2, rubricato "Classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria" e ss.mm.ii..

CONSIDERATO:

- che, la popolazione residente nei Comuni parte della presente convenzione, come da tabella Istat, alla data del 01.01.2024, è pari a:
 - . n. 32.071 abitanti nel Comune di Venaria Reale
 - . n. 12.374 abitanti nel Comune di Rivarolo Canavese;
- che la sommatoria dei residenti dei Comuni pari a n. 44.445 abitanti;
- che la sede di Segreteria convenzionata risulta comunque essere di CLASSE 1[^] B, per effetto della previa classificazione del Comune di Venaria Reale effettuata sulla base della disciplina recata dall'art. 1 L 08.06.1962 n 604.

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura da registrarsi in caso d'uso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – PREMESSA

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – OGGETTO E FINALITA'

Tra i Comuni parte della presente convenzione è costituita, ai sensi dell'art. 98, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 "TUEL", la convenzione per la gestione del servizio di Segreteria, allo scopo di servirsi dell'opera di un solo Segretario per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, Statuto, Regolamento o provvedimento del Sindaco, sono attribuite al Segretario dei singoli Enti.

Il Comune di Venaria Reale è individuato quale Comune capofila o capo-convenzione in quanto avente il maggior numero di abitanti ed ivi viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionata.

Art. 3 – DURATA, CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO

Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale viene affidato al Sindaco del Comune capo-convenzione. Il Segretario Comunale, titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dalla Prefettura di Torino - Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

La costituzione della convenzione ed i relativi effetti giuridici si formalizzano con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.

La revoca del Segretario della Segreteria convenzionata potrà avvenire nelle modalità di cui all'art. 100 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 15 del D.P.R. n. 465/1997 e comunque secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

Il Comune capo-convenzione della presente convenzione dovrà fornire immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Torino ex Sezione Regionale dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali copia dei provvedimenti di costituzione e di scioglimento.

Gli effetti della presente convenzione decorreranno dal giorno della presa in servizio del Segretario comunale nominato, con le modalità sopra dette e termineranno alla scadenza del mandato del Sindaco Pro-Tempore del Comune di Venaria Reale, quale Comune capo-convenzione che provvede alla nomina del Segretario Comunale.

La convenzione di Segreteria potrà essere risolta anticipatamente, in un tempo antecedente a quello convenuto, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

1. risoluzione consensuale espressa mediante deliberazione motivata dei Consigli Comunali dei Comuni partecipanti;
2. recesso unilaterale di uno dei Comuni convenzionati espresso mediante assunzione di atto deliberativo da adottarsi con deliberazione consiliare, con effetto che si produrrà decorsi trenta giorni dall’avvenuta notificazione del provvedimento all’altro Comune;

ed il Segretario Comunale ricoprirà con effetto automatico l’incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salva diversa intesa delle parti.

Il Sindaco del Comune capo-convenzione, sentito il Sindaco del Comune di Rivarolo Canavese, provvederà altresì:

- ad indicare al competente ufficio dell’Albo il Segretario supplente della convenzione per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- a nominare il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso comunicando il nominativo all’Agenzia;
- ad autorizzare il Segretario Comunale allo svolgimento di ulteriori incarichi.

In caso di assenza breve per congedo per ferie, malattia o altra causa, i Comuni convenzionati provvedono autonomamente alla reggenza delle rispettive sedi. Qualora il Sindaco di uno dei Comuni disponga di nominare un Segretario a scavalco, lo comunica all’altro Comune; ogni onere sarà a completo carico del suo ente, sia in relazione alla quota delle spese della convenzione, sia, per intero, alle spese dello scavalco.

Art. 4 – RAPPORTO DI LAVORO

Il Segretario Comunale, dipendente del Ministero dell’Interno – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci del Comune di Venaria Reale e del Comune di Rivarolo Canavese, aderenti alla presente convenzione.

Al Sindaco del Comune di Venaria Reale, quale capo-convenzione, spettano, nel rispetto della disciplina comunque applicabile, tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale, sia relativamente al trattamento giuridico (quali i congedi ordinari, straordinari) che al trattamento economico nonché tutti i rapporti con il Ministero dell’Interno – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

La festività del Santo Patrono è quella del Comune capofila.

È fatta salva la possibilità per ciascuno dei Sindaci dei Comuni convenzionati di conferire al Segretario Comunale altre funzioni, oltre a quelle previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. 267/2000.

Art. 5 – ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL SEGRETARIO

Il Segretario Comunale assicura la propria presenza giornaliera in servizio ed adegua la prestazione lavorativa, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

L'orario di servizio del Segretario Comunale sarà stabilito di concerto tra i Sindaci dei Comuni convenzionati ed il Segretario stesso, fermo restando che l'articolazione dell'orario settimanale potrà subire deroghe per particolari e contingenti esigenze dell'uno o dell'altro dei Comuni associati.

Il servizio sarà svolto settimanalmente, con organizzazione della presenza nel rispetto delle esigenze dei Comuni, con la seguente ripartizione:

- per il 55% presso il Comune di Venaria Reale
- per il 45% presso il Comune di Rivarolo Canavese.

L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà sugli enti associati nella stessa misura percentuale.

Art. 6 – FORME DI CONSULTAZIONE

I Sindaci, al fine di garantire il migliore funzionamento delle attività svolte in regime di convenzionamento, sono tenuti a consultarsi ogni qualvolta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- nomine in supplenza e a scavalco del Segretario Comunale;
- revoca del Segretario Comunale;
- determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO – RAPPORTI FINANZIARI, OBBLIGHI E GARANZIE.

Lo stato giuridico ed economico del Segretario della convenzione è regolato dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria.

Al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso il Comune di Venaria Reale ed il Comune di Rivarolo Canavese, compete il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali, nonché una retribuzione mensile aggiuntiva (art. 45 del CCNL 16.5.2001) di importo pari alla maggiorazione al 25% della retribuzione complessiva in godimento come da disciplina applicabile (art. 63 del CCNL 16/07/2024), che sarà erogato dal Comune di Venaria Reale, quale capo-convenzione; sono comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare.

Ciascun Comune concorrerà alla spesa per il pagamento al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria oltre agli oneri riflessi, nonché le spese per la formazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune, nella seguente misura:

- 55% a carico del Comune di Venaria Reale,
- 45% a carico del Comune di Rivarolo Canavese.

Nella stessa misura sono ripartiti gli oneri per le indennità accessorie, comunque denominate, eventualmente spettanti al Segretario in ragione di specifiche disposizioni contrattuali, quali i buoni pasto sostitutivi della mensa che saranno erogati in modalità elettronica dal Comune capofila, secondo il valore determinato dalla contrattazione decentrata del personale dipendente di tale Amministrazione e secondo l'orario di lavoro prestato. I buoni pasto non matureranno nei giorni di assenza.

Restano esclusi da quanto disposto al periodo precedente i compensi accessori attribuiti autonomamente dalle singole Amministrazioni per l'espletamento di particolari servizi e non connessi al trattamento accessorio di cui al CCNL applicabile, ovvero le spese per le missioni o trasferte, i rimborsi spese e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, che verranno corrisposti direttamente da ogni singola Amministrazione comunale nell'interesse della quale tali prestazioni vengono effettuate.

Al Segretario Comunale compete, in applicazione del vigente CCNL del 16/07/2024, la Retribuzione di Posizione il cui importo è determinato dal Comune capo-convenzione che, previa concertazione con il Comune di Rivarolo Canavese, ne approva i criteri per la pesatura, tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, valutando, altresì, se in entrambi gli enti siano svolte le stesse funzioni.

Per la determinazione di tale importo, secondo il disposto di cui all'art. 60 del CCNL del 16/07/2024, dal 01/01/2025 sarà applicata la misura della indennità di Posizione fissata dall'art. 58 del citato CCNL, cioè la misura minima, fino a quando le Amministrazioni, non abbiano adottato le nuove regole per il sistema di graduazione (parere ARAN AFL77).

In favore del Segretario Comunale è, altresì, mantenuto il diritto al Galleggiamento nel caso in cui la retribuzione di Posizione più elevata in godimento nell'Ente da parte di un Dirigente o di una Elevata Qualificazione sia maggiore di quella attribuita al Segretario.

Per la determinazione di tale importo, ai sensi dell'art. 60, comma 8 del CCNL del 16/07/2024, dal 01/01/2022 è disapplicato l'art. 107, comma 3, del CCNL del 17/12/2020 che stabiliva, per i Segretari di fascia A e B in convenzione, un taglio di 3.080,00 dell'indennità di Convenzione.

L'eventuale retribuzione di Risultato sarà corrisposta autonomamente dai Comuni convenzionati.

Ogni Comune iscriverà nel proprio Bilancio la quota presunta di spesa che dovrà sostenere ed in particolare il Comune di Venaria Reale, nella sua veste di capo convenzione, iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta a parte dal Comune di Rivarolo Canavese.

I compensi di cui sopra, oneri diretti e riflessi compresi, saranno contabilizzati e pagati direttamente dal Comune di Venaria Reale, quale Comune capo-convenzione; a questo, il Comune di Rivarolo Canavese corrisponderà, entro il mese di giugno di ogni anno, un acconto pari al 50% della somma iscritta nel proprio Bilancio. Sulla base di specifica rendicontazione annuale, il Comune di Rivarolo Canavese provvederà, entro un mese dal ricevimento della stessa, a rimborsare il saldo della quota parte di competenza.

In caso di ritardo nel pagamento degli acconti e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati, se del caso, gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune capo-convenzione entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i Sindaci.

Il Segretario Comunale, per l'accesso alle diverse sedi, è autorizzato ad avvalersi del proprio automezzo per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 465/97, per tale uso, su richiesta, spetta al Segretario Comunale il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e documentabili, da calcolarsi secondo il Decreto prot. n. 25402 del 17/05/2011 dell'ex Agenzia e comunque secondo la disciplina applicabile che, attualmente, prevede la misura di 1/5 del costo del carburante vigente al primo giorno di ciascun mese, per ogni chilometro percorso secondo il tracciato viario più breve.

I diritti di Segreteria per l'attività di rogito - considerata la Deliberazione n. 18/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, la quale prevede che tali diritti competano al Segretario Comunale appartenente alle fasce professionali A e B, qualora la funzione sia esercitata presso Enti nei quali siano assenti figure dirigenziali - saranno liquidati direttamente dal Comune di Rivarolo Canavese essendo il solo ente della convenzione privo

di dirigenza, precisando che il medesimo dovrà verificare che globalmente non sia superata la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Gli enti convenzionati, in ogni caso, si impegnano a garantire, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la piena applicazione della disciplina di cui al vigente contratto collettivo applicabile ai Segretari Comunali.

Art. 8 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme di legge e di regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'ex AGES, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei consigli comunali del Comune di Venaria Reale e del Comune di Rivarolo Canavese, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro e, sarà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/1997 n. 465, ai competenti uffici del Ministero dell'Interno e della Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Torino a cura del Comune di Venaria Reale, quale capo-convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

per il Comune di Venaria Reale Capo-convenzione:

Il SINDACO _____

per il Comune di Rivarolo Canavese:

Il SINDACO _____